



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore,
e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il Decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 313 del 24 settembre 2020 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Interno hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale Prot. CSLP n.983 del 28/01/2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione -;

CONSIDERATO in particolare quanto disposto dalla sopra citata circolare nella parte in cui si comunica che gli Organismi che presentano istanza di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione, prima della data del 28 gennaio 2021, sono autorizzati e notificati in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 106/2017 (Autorizzazione ai fini di notifica non basata su un certificato di accreditamento);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, **prot. DCPST n. 5605 del 26 aprile 2017 (con decorrenza 23 giugno 2017)** con il quale l'organismo **SGS Italia Spa** è stato autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

CONSIDERATO che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto opportuno chiedere alla Commissione Europea una estensione della scadenza temporale della notifica in essere fissata al 23 giugno 2021;

VISTO l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso **una proroga trimestrale** della notifica che quindi scade il **23 settembre 2021**;

VISTA l'istanza di **autorizzazione** quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata alle Amministrazioni competenti, dall'Organismo **SGS Italia Spa. sito in Via Caldera, 21 – 20153 Milano (MI)**, in data 24/12/2020;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria di rinnovo di autorizzazione svolta dalle Amministrazioni competenti sia nella fase dell'esame documentale che nella fase di audit da remoto, considerata l'impossibilità di effettuare un audit in loco;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **05 maggio 2021**;

DECRETANO

Art. 1

L'Organismo **SGS Italia Spa. sito in Via Caldera, 21 – 20153 Milano (MI)** nel seguito denominato "Organismo" è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica(SVVC 2+):

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/100	EN 1168	Lastre alveolari	
	EN 1520	Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta	
	EN 12737	Lastre per pavimentazioni di stalle	
	EN 12794	Pali di fondazione	
	EN 12843	Antenne e pali	
	EN 13224	Elementi nervati per solai	
	EN 13225	Elementi strutturali lineari	
	EN 13693	Elementi speciali per coperture	
	EN 13747	Lastra per solai	
	EN 13978-1	Garage prefabbricati di calcestruzzo Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione	
	EN 14843	Scale	
	EN 14844	Elementi scatolari	
	EN 14991	Elementi da fondazione	
	EN 14992	Elementi da parete	
	EN 15037-1	Solai a travetti e blocchi - Parte 1: Travetti	
	EN 15037-2	Solai a travetti e blocchi - Parte 2: Blocchi di calcestruzzo	
	EN 15037-3	Solai a travetti e blocchi - Parte 3: Blocchi di laterizio	
	EN 15037-4	Solai a travetti e blocchi - Parte 4: Blocchi di polistirene espanso	
EN 15050	Elementi da ponte		
EN 15258	Elementi per muri di sostegno		
M/102	EN 13707	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13956	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture - Definizioni e caratteristiche	
	EN 13967	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo -Definizioni e caratteristiche	
	EN 13969	Membrane flessibili per impermeabilizzazione — Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo — Definizioni e caratteristiche	
M/112	EN 14081-1	Strutture di legno -Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza - Parte 1: Requisiti generali	
	EN 14250	Strutture di legno — Requisiti di prodotto per elementi strutturali prefabbricati assemblati con elementi di collegamento di lamiera metallica punzonata	
M113	EN 13986	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	
M114	EN 459-1	Calci da costruzione -Parte 1 : Definizioni, specifiche e criteri di conformità	
M116	EN 771-1	Specifiche per elementi per muratura - Parte 1 : Elementi per muratura di laterizio	

	EN 771-2	Specifica per elementi per muratura - Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio	
	EN 771-3	Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri)	
	EN 771-4	Specifica per elementi per muratura - Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato	
	EN 771-5	Specifica per elementi per muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata	
	EN 771-6	Specifica per elementi di muratura - Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale	
	EN 998-2	Specifiche per malte per opere murarie -Parte 2: Malte da muratura	
M120	EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1 : Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	
	EN 10025-1	Prodotti laminati a caldo di acciaio per impieghi strutturali — Parte 1 : Condizioni tecniche generali di fornitura	
	EN 10210-1	Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali - Parte 1 : Condizioni tecniche di fornitura	
	EN 10219-1	Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate -Parte 1 : Condizioni tecniche di fornitura	
	EN 13479	Materiali d'apporto per la saldatura - Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici	
	EN 14399-1	Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico - Parte 1 : Requisiti generali	
	EN 15048-1	Bulloneria strutturale non a serraggio controllato - Parte 1 : Requisiti generali	
	EN 15088	Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni -Condizioni tecniche di controllo e di fornitura	
M124	EN 12591	Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi per applicazioni stradali	
	EN 13108-1	Miscela bituminosa -Specifiche del materiale - Parte 1 : Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	
	EN 13108-2	Miscela bituminosa -Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili	
	EN 13108-3	Miscela bituminosa -Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	
	EN 13108-4	Miscela bituminosa -Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato	
	EN 13108-5	Miscela bituminosa -Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso	
	EN 13108-6	Miscela bituminosa -Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	
	EN 13108-7	Miscela bituminosa -Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti	
	EN 13808	Bitumi e leganti bituminosi – Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose	
	EN 13924	Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni	
	EN 14023	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri	
	EN 14695	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico - Definizioni e caratteristiche	
	EN 15322	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati	
M125	EN 12620	Aggregati per calcestruzzo	

	EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	
	EN 13055-1	Aggregati leggeri -Parte 1 : Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	
	EN 13055-2	Aggregati leggeri -Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati	
	EN 13139	Aggregati per malta	
	EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
	EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche	
	EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie	
M128	EN 1504-2	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo	
	EN 1504-3	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale	
	EN 1504-4	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 4: incollaggio strutturale	
	EN 1504-5	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 5: Iniezione del calcestruzzo	
	EN 1504-6	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio	
	EN 1504-7	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 7: Protezione contro la corrosione delle armature	

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **in Via Caldera, 21 – 20153 Milano (MI)** e nella sede secondaria di **Via Colombara, 115 - Venezia (VE)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono

essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data **del 24 settembre 2021 e ha validità di quattro anni.**
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

**Il Presidente
del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Ing.Massimo Sessa

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Ing.Stefano Marsella

**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, la
Tutela del Consumatore, la
Normativa Tecnica**

Avv.Loredana Gulino